



Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

RDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, SEDUTE E TARGHE FUORIORTA PER GLI UFFICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN CAMPANIA.

CIG n. 90600150E6

Condizioni contrattuali

INDICE

- 1. Oggetto del contratto**
- 2. Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali previste dai criteri ambientali minimi (CAM) per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni (approvati con il DM 11 gennaio 2017 - G.U. n. n. 23 del 28 gennaio 2017, così come modificato, nell'allegato 1, dal Decreto Ministeriale del 3 luglio 2019, emanato dal Ministero dell'Ambiente)**
- 3. Modalità di esecuzione del contratto**
- 4. Durata del contratto**
- 5. Corrispettivi**
- 6. Fatturazione elettronica**
- 7. Tracciabilità dei flussi finanziari**
- 8. Subappalto**
- 9. Obblighi nei confronti del personale dipendente**
- 10. Sicurezza sul lavoro – rischi da interferenze**
- 11. Obblighi e prescrizioni particolari**
- 12. Esecuzione del contratto**
- 13. Penali, recesso e risoluzione**
- 14. Risoluzione del contratto**
- 15. Divieto di cessione del contratto**
- 16. Cessione del Credito**
- 17. Disposizioni antimafia**
- 18. Responsabilità Civile**
- 19. Foro competente**
- 20. Oneri fiscali ed eventuali spese contrattuali**
- 21. Trattamento dei dati personali**
- 22. Patto d'integrità**

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Società aggiudicataria provvederà all'approvvigionamento e alla posa di arredi, alle quotazioni offerte e alle condizioni indicate nel presente documento e nei documenti allegati alla RDO, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico.

Gli arredi da acquistare dovranno rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel documento “criteri ambientali minimi” (CAM) adottati con decreto ministeriale 11 gennaio 2017, per almeno il 50% dell’importo a base d’asta.

Le condizioni contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto stipulato in modalità telematica su MePA con l’aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

A integrazione dell’articolo 5 delle Condizioni Generali di Contratto allegate alla relativa iniziativa di acquisto su MePA, afferente alla “*Consegna dei Prodotti e verbale di consegna*”, si stabilisce che le operazioni di consegna saranno controllate da personale dell’Agenzia.

Art. 2 - Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali previste dai criteri ambientali minimi (CAM) per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni (approvati con il DM 11 gennaio 2017 - G.U. n. n. 23 del 28 gennaio 2017, così come modificato, nell’allegato 1, dal Decreto Ministeriale del 3 luglio 2019, emanato dal Ministero dell’Ambiente)

Garanzia

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall’acquisto ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

Verifica: Deve essere fornita una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l’impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

Art. 3 - Modalità di esecuzione del contratto

L’aggiudicataria si impegna alla fornitura e al montaggio degli arredi secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, al quale si fa rinvio e che rappresenta parte integrante del presente documento e del Documento di stipula MePA.

In esito alla stipula del contratto l’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania emetterà, secondo le esigenze degli uffici e le relative tempistiche, gli ordinativi di fornitura.

Per gli ordini di fornitura è tassativa la forma scritta e gli stessi verranno emessi via *e-mail* dal Direttore dell’esecuzione.

La fornitura deve intendersi “chiavi in mano” e comprensiva di trasporto, montaggio e installazione di quanto acquistato, nel luogo richiesto, al piano e nella stanza indicati negli ordinativi di fornitura che l’Agenzia emetterà una volta stipulato il contratto.

L’esecuzione della fornitura e la posa in opera della stessa dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione degli ordinativi di fornitura.

Si stabilisce che le operazioni di consegna e montaggio saranno controllate da personale dell’Agenzia, che fornirà tutte le indicazioni utili, incluse quelle eventualmente necessarie ai fini della sicurezza.

Art. 4 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata di un anno a decorrere dalla data di stipula.

Art. 5 - Corrispettivi

Per la fornitura complessiva oggetto dell'affidamento l'Agenzia corrisponderà all'aggiudicataria il prezzo offerto su MePA.

Prima dell'avvio dell'esecuzione sarà richiesto all'impresa aggiudicataria di produrre un elenco analitico dei costi di ogni singolo articolo a cui si farà riferimento nell'ipotesi di emissione di più ordinativi, al fine di determinare gli importi parziali da corrispondere.

Le parti espressamente escludono il diritto dell'aggiudicataria al conseguimento di oneri aggiuntivi, a carico della stazione appaltante, per la consegna e il montaggio al piano ove hanno sede le diverse articolazioni degli Uffici dipendenti dalla Direzione Regionale o per ogni altra causale.

Tutti i corrispettivi si intendono al netto dell'I.V.A.

Essi si intendono fissi ed immutabili per l'intera durata contrattuale.

Al riguardo, il contratto che verrà stipulato avrà natura aleatoria con rinuncia dell'aggiudicataria all'esercizio della facoltà di cui all'art. 1664 cod. civ.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi di ogni altro onere e spesa - presenti e futuri - sostenuti dalla Società aggiudicataria per l'esecuzione della fornitura.

Art. 6 - Fatturazione elettronica

Dopo l'esito positivo della verifica della regolare esecuzione della fornitura, il RUP rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore, ai sensi dell'art. 113-bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 gg. dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato secondo l'IBAN indicato dalla Società.

La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni dell'IBAN, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

La fattura dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione, n. 106, 00147, Roma – CF e P. IVA 06363391001 ed emessa elettronicamente secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; nella stessa dovrà essere indicato il codice IPA di questo Ufficio (DHBAAH) e, in ottemperanza al D.L. n.66 del 24 aprile 2014 art. 25 commi 2 e 3, il CIG in oggetto. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura o del documento equivalente, nonché la corretta spedizione degli stessi, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

La Società prende atto della circostanza che l'Agenzia adotta un sistema gestionale integrato denominato Sigma e che tutte le operazioni ed i relativi pagamenti comporteranno, per l'Agenzia, la necessità di inserire i dati contabili all'interno del sistema operativo adottato.

In caso di applicazione delle penali sarà facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

In caso di ritardo nei pagamenti imputabile all'Agenzia verranno corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010 ("piano straordinario contro le mafie"), l'Aggiudicataria è tenuta a comunicare il

numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva (fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso art.), alle commesse pubbliche.

L'Aggiudicataria si impegna a comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'Aggiudicataria, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

L'Aggiudicataria si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

L'Aggiudicataria accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario, sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

L'Aggiudicataria riconosce all'Agenzia la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 della legge n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è quello indicato in oggetto.

Art. 8 - Subappalto

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dalla normativa vigente, a condizione che:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta l'aggiudicatario abbia manifestato la volontà di subappaltare indicando la parte di fornitura oggetto di subappalto;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Per tutto quanto non previsto nel presente paragrafo si rinvia al disposto dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 9 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

Ai sensi dell'art. 30 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'aggiudicataria si impegna a ottemperare, nell'esecuzione dell'appalto, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali applicabili, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Art. 10 - Sicurezza sul lavoro – rischi da interferenze

Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, si ritiene che non sia necessario elaborare e allegare al presente contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze). Ciò in quanto le prestazioni da espletare rientrano tra le tipologie indicate nell'art. 26, comma 3 bis, del Decreto legislativo del 09/04/2008 n. 81, così come integrato dal D.Lgs 106/2009 (servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI dello stesso decreto). Resta inteso che, qualora il "datore di lavoro" di ciascuna struttura dovesse rilevare, da una analisi specifica delle condizioni in cui sarà espletato l'appalto, il venire meno dei presupposti di cui al citato art. 26, comma 3 bis, del Decreto legislativo del 09/04/2008 n. 81, avrà cura di procedere comunque ad elaborare e consegnare il DUVRI all'appaltatore, prima dell'inizio delle prestazioni. Gli oneri necessari per ridurre o eliminare rischi da interferenze, al momento dell'avvio della procedura, sono stimati pari a zero euro.

Art. 11 - Obblighi e prescrizioni particolari

La Direzione Regionale si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'aggiudicataria di tutti gli obblighi contrattuali.

Con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria implicitamente ammette e dichiara di:

- aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali, relative alla fornitura ed ogni e qualsiasi evento contingente in grado di influire sui prezzi dell'offerta e sull'esecuzione;
- avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere all'esecuzione della fornitura.

La Ditta Aggiudicataria non potrà quindi mai eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, a meno che tali elementi non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal codice civile, in quanto non escluse per patto espresso contrattuale.

Art. 12 - Esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile unico del procedimento, che si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato nel dott. Agostino Monaco, in servizio presso l'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania.

Art. 13 - Penali, recesso e risoluzione

In materia di recesso e risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Agenzia avrà facoltà di recedere dal Contratto, anche parzialmente, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto vengano attivate convenzioni Consip aventi ad oggetto i prodotti richiesti di cui sopra durante il periodo di vigenza contrattuale, nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

Inoltre, l'Agenzia avrà facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice lettera raccomandata o pec senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione dell'appalto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro;
- sospensione delle attività da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- violazione definitivamente accertata relativa agli obblighi di natura fiscale o contributiva/stipendiale;
- perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Ai fini della regolare esecuzione l'Agenzia terrà conto delle attestazioni dei supervisori individuati da ciascun datore di lavoro.

In caso di ritardo, rilevato dai supervisori e salvo giustificato motivo (es. forza maggiore), nell'adempimento delle prestazioni l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito, applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale.

L'ammontare delle penali sarà detratto in fase di liquidazione delle fatture.

Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.

La risoluzione consentirà all'Agenzia di affidare l'esecuzione della fornitura o parte di essa ad altro soggetto, in danno della Società inadempiente. L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, via mail, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate anche da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

L'Agenzia risolverà il contratto nei termini e alle condizioni di cui all'art. 108 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove applicabile.

In particolare, potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.

L'Agenzia risolverà il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,

corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale della fornitura riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 13 "*Clausola risolutiva espressa*" delle "*Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di Prodotti*" del "*Mercato Elettronico della PA per l'acquisto di diverse tipologie di beni*", secondo quanto previsto dall'articolo 19 delle suddette condizioni "*Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse*", l'Agenzia ha, altresì, facoltà di risolvere in ogni momento il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accessi presso le banche o la società Poste Italiane Spa, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 16 - Cessione del Credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia, a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti, che sono amministrazioni pubbliche, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 17 - Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i..

In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 18 - Responsabilità Civile

La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità, connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

La Società dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

La Società dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Amministrazione e a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'Amministrazione medesima.

Art. 19 - Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse derivare dall'esecuzione o dall'interpretazione del contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Napoli.

Art. 20 - Oneri fiscali ed eventuali spese contrattuali

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (in sigla RGPD), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e all'eventuale stipula ed esecuzione contrattuale.

Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (che sia allega al presente documento) – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito Regolamento).

I dati personali, necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrate.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Le Parti si impegnano nel contratto a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato articolo 28 del Regolamento.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in qualsiasi momento inviandone richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica dr.campania.rm@agenziaentrate.it. Responsabile del trattamento è la Dottoressa Maria Silvestro.

Art. 22 - Patto di integrità

Il patto di integrità sottoscritto in sede di partecipazione alla gara costituisce parte integrante del contratto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Maria Silvestro

firmato digitalmente